



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale di Velletri, nella persona del

dott. Enrico COLOGNESI Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [redacted] dell'anno 2018 del Ruolo Generale Contenzioso, ed avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione

P R O M O S S A da

[redacted]

[redacted]

e [redacted]

[redacted]

residenti a [redacted], entrambi rappresentati e difesi per delega in calce del proprio atto dall'avv. [redacted] Foro di Roma [redacted]

[redacted]

con il medesimo elett. ti domiciliati in Roma, via [redacted]

attore-opponente

NEI CONFRONTI di

[redacted] s.p.a., con sede in [redacted], via [redacted], codice fiscale

[redacted] società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria ai sensi

dell'art. 106 D.Lgs. 385/1993 iscritta all'Elenco Generale degli intermediari

Finanziari, con unico Socio, appartenente al Gruppo Bancario [redacted], in

persona dell'avv. [redacted] giusti poteri conferiti con procura, autenticata

nella firma in data 28 giugno 2018 dal Notaio Pubblico di Roma [redacted] Rep.

[redacted] Racc. [redacted] a firma di [redacted], nato a [redacted] il 4 gennaio [redacted],

nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di [redacted]

S.p.A., giusti poteri a lui spettanti in virtù del vigente statuto sociale ed in forza della

delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società assunta in data [redacted]

[redacted]

nella sua qualità di procuratore di [redacted], con sede in [redacted],

[redacted] codice fiscale [redacted] rappresentata e difesa dall'avv.

[redacted] del Foro di Roma, fax [redacted] - pec

[redacted] ed elett. te dom. ta in [redacted] viale

[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] (p.e.c.:

[redacted] fax [redacted] in virtù di delega ed elezione di

domicilio rilasciata in calce al proprio atto,

convenuto-opposto

conclusioni per le parti: come in atti



FATTO

Con atto di citazione notificato lo 04.12.2018 mediante p.e.c., [REDACTED] convenivano nel giudizio di merito relativo alla opposizione ex art. 615 c.p.c. il creditore [REDACTED], nella sua qualità di procuratore di [REDACTED], ed, assumendo che quest'ultimo istituto bancario non ha diritto a procedere esecutivamente in loro danno, chiedevano precisamente quanto segue: **"in via pregiudiziale, per i motivi dedotti al paragrafo H della narrativa in punto di diritto: rinviare gli atti al Procuratore della Repubblica di [REDACTED], mediante denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Per la ipotesi di usura prevista e punita dagli artt. 110 c.p. E 644 §° comma seconda parte c.p. Con le aggravanti di cui del 5° comma dell'art. 644 numeri 1 e 4 c.p. E per ogni altra ipotesi ravvisabile nei fatti esposti nella narrativa in punto di fatto, nei confronti del legale rappresentante pro tempore della convenuta opposta [REDACTED] con sede in [REDACTED] C.F. [REDACTED] REA di Roma [REDACTED] di ogni altro eventuale responsabile in relazione agli stessi fatti";** **in via ulteriormente pregiudiziale e in ordine di gradata importanza", per i motivi meglio dedotti ai paragrafi B e C della narrativa in punto di diritto: disporre la sospensione della esecuzione opposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c.- per i motivi dedotti al paragrafo A della narrativa in punto di diritto disporre in modo analogo;** **in via preliminare, per i motivi meglio dedotti ai paragrafi B e C della narrativa in punto di diritto: - accertare la nullità del contratto di mutuo n. [REDACTED] stipulato in data 11 ottobre 2004 per rogito notaio [REDACTED] di Roma rep. n. [REDACTED] racc. [REDACTED] stipulato in data 11 ottobre 2004 come titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 1 n. 2 c.p.c.- accertare la nullità del contratto di cui sopra ai sensi dell'art.1418 2° comma c.c. per superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 comma 2 TUB e, contemporaneamente, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1424 c.c. la sua validità come mutuo ordinario;** **-per l'effetto di entrambe le ipotesi che precedono, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 30 gennaio 2017 e del pignoramento eseguito in date 13 marzo e 18 marzo 2017, nonché trascritto in data 11 aprile 2017, avanti l'Agenzia delle Entrate Servizi di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, numeri di Registro Generale [REDACTED] Particolare [REDACTED] nonché di tutti gli atti esecutivi medio tempore compiuti, nella seconda ipotesi, anche per omessa notifica del titolo esecutivo in violazione dell'art. 479 c.p.c.;** **in via principale, per i motivi meglio dedotti al paragrafo G della narrativa in punto di diritto – 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta opposta di procedere all'esecuzione forzata per illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione conseguita all'atto di precetto notificato agli opposenti e, in ogni caso, per la non applicabilità nei loro confronti della pattuizione intitolata "Decadenza e clausola risolutiva espressa" del Capitolato del contratto di mutuo de quo (doc. 2 bis) alla stregua: della nullità delle clausole dell'art. 4.11 – 4.2-4.5 del contratto di mutuo ordinario, ai sensi dell'art. 1418 c.c. nonché ai sensi dell'art. 644 c.p, come riformato dall'art. 1 della legge 108/96 (usura originaria e oggettiva) – dell'accertamento dell'indebito oggettivo percepito dalla convenuta opposta alla data**



del 30 giugno 2016 nell'importo di € 99.367, 94 quale somma degli interessi esatti e riportati nel piano di ammortamento consegnato dalla banca il 4 luglio 2016 (€ 88.859, 94) e delle spese esatte in condizione di usura (€ 12.508,00); - della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con il preteso debito insoluto quantificato dal citato atto di precetto nella somma di € 14.973, 04 alla data del 14 dicembre 2016 – della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con l'ulteriore debito per le sole quote di capitale delle rate del piano di ammortamento dell'11 ottobre 2004, con scadenza dal 30 luglio 2016 in poi e fino ad esaurimento dello stesso credito – 2) ordinare la prosecuzione del mutuo tra le parti con l'addebito delle rate dal 30.07.2016 al 31.12.2034 nella sola quota di capitale che residua dalla predetta compensazione;

in via subordinata, per i motivi meglio dedotti al paragrafo F della narrativa in punto di diritto: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta opposta di procedere all'esecuzione forzata, per illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione conseguita all'atto di precetto notificato agli oppositori e, in ogni caso, per la non applicabilità nei loro confronti della pattuizione intitolata "Decadenza e clausola risolutiva espressa" del Capitolato del contratto di mutuo de quo (doc 2 bis), alla stregua: -della nullità delle clausole dell'art. 4.1-4.2-4.5 del contratto di mutuo de quo e del piano di ammortamento consegnati dalla convenuta opposta al momento di stipula del contratto, per violazione dell'art. 1284 commi 2 e 3 C.C. degli artt. 3 e 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000, dell'art. 1283 C7C e dell'art. 117 comma 4 TUB;

- dell'accertamento dell'indebitto oggettivo percepito dalla convenuta opposta alla data del 30 giugno 2016 nell'importo di €54.138, 37 quale differenza fra gli interessi esatti e riportati nel piano di ammortamento consegnato dalla banca il 4 luglio 2016 (€ 86.859, 94) e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 4 e 7 comma TUB con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice (€ 32.721, 57).

- della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con il preteso debito insoluto quantificato dal citato atto di precetto nella somma di € 14.973, 04 alla data del 14 dicembre 2016;

-della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con l'ulteriore debito per le rate del piano di ammortamento dell'11 ottobre 2004, con scadenza dal 30 luglio 2016 in poi composte dalle quote di capitale e dalle quote di interessi determinate con tassi BOT ex art. 117 4 e 7 comma TUB e con l'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice, tenuto conto della misura di detti tassi dal 2016 in poi pari a zero, il tutto fino ad esaurimento dello stesso credito.2) ordinare la prosecuzione del mutuo fra le parti con l'addebito delle rate dal 30.07.2016 al 31.12.2034, determinate come precede;

in via ulteriormente subordinata per i motivi meglio dedotti ai paragrafi D, E e I della narrativa in punto di diritto: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta opposta di procedere all'esecuzione forzata per illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e/o della risoluzione conseguita all'atto di precetto notificato agli oppositori e, in ogni caso, per la non applicabilità nei loro



confronti della pattuizione intitolata "Decadenza e clausola risolutiva espressa" del Capitolato del contratto di mutuo de quo (doc. 2 bis) alla stegua:

- della nullità delle clausole dell'art. 4.1-4.2-4.5 del contratto di mutuo ordinario per violazione dell'art. 1346 c.c., dell'art. 9 comma 2 Delibera C7CR2003 e dell'art. 1346 c.c. e, in subordine, dell'art. 117 comma 6 e 8 TUB;

- dell'accertamento dell'indebito oggettivo percepito dalla convenuta opposta alla data del 30 giugno 2016 nell'importo di € 54.138, 37, quale differenza fra gli interessi esatti e riportati nel piano di ammortamento consegnato dalla banca il 4 luglio 2016 (€ 86.859, 94) e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 4 e 7 comma TUB, con applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice (€ 32.721, 57);

- della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con il preteso debito insoluto quantificato dal citato atto di precetto nella somma di €14.973, 04 alla data del 14 dicembre 2016;

- della compensazione di tale credito per indebitto oggettivo con l'ulteriore debito per le rate del piano di ammortamento dell'11 ottobre 2004 con scadenza dal 30 luglio 2016 in poi composte dalle quote di capitale e dalle quote di interessi determinate con i tassi BOT ex art. 117 4 e 7 comma TUB e con l'applicazione del regime finanziario dell'interesse semplice, tenuto conto della misura di detti tassi dal 2016 in poi pari a zero, il tutto fino ad esaurimento dello stesso credito.

2) ordinare la prosecuzione del mutuo fra le parti con l'addebito delle rate dal 30.07.2016 al 31.12.2034, determinate come precede;

in conseguenza delle conclusioni che precedono e in ogni caso: - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della convenuta opposta di procedere all'esecuzione forzata, dichiarando la nullità e l'estinzione del pignoramento eseguito a danni degli oppositori, con ordine al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, di procedere alla cancellazione della trascrizione del predetto atto esecutivo eseguita in data 11 aprile 2017 con formalità [redacted] di Registro Generale e [redacted] di Registro Particolare.

- determinare i danni subiti e subendi da parte degli oppositori;

1) a titolo di danno morale nella misura minima di $\frac{1}{4}$ della somma di tutti gli interessi esatta dalla convenuta opposta in condizioni di usura originaria e oggettiva;

2) a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c. nella misura pari alla differenza fra il tasso degli interessi legali e il tasso del rendimento annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo anche conto del reinvestimento delle relative cedole, differenza calcolata sulla somma di tutti gli interessi da corrispondersi dagli oppositori in condizioni di usura originaria e oggettiva e, negli altri casi, corrisposti in misura superiore al tasso ex art. 117 TUB;

3) a titolo di danno in re ipsa, nella misura minima di $\frac{1}{4}$ delle somme come sopra determinate, per lesione della loro reputazione di buoni pagatori quali clienti – consumatori, conseguita alla loro segnalazione nel Servizio per la Centralizzazione dei Rischi Creditizi (centrale dei Rischi Banca D'Italia);

- a titolo di danno ex art. 96 c.p.c. per la esecuzione forzata in itinere, nella misura pari al doppio delle spese di soccombenza;



<<<<<<

Tanto premesso e ritenuto, si rileva come con il proprio atto si costituiva nel presente procedimento I [REDACTED], nella sua qualità di procuratore di [REDACTED], contestando in toto quanto ex adverso formulato e dedotto sia in fatto e sia in diritto per i seguenti **MOTIVI**:

A) SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA ESECUTIVA DEL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO DELL'11 OTTOBRE 2004, REP.N. [REDACTED] RACC.N. [REDACTED]

La banca ha concesso ai [REDACTED] un finanziamento di € 231.440,00 con un **unico contratto di mutuo con contestuale erogazione e quietanza** della predetta somma mediante accredito sul conto speciale infruttifero n. [REDACTED] intestato alle parti mutuatrici, si evidenzia innanzitutto che **le parti mutuatrici hanno conseguito con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata poiché hanno a tal fine rilasciato quietanza (v. pagina 2 del contratto di mutuo)**, sicché non essendo stata condizionata l'erogazione da alcuna circostanza, non si può assolutamente ravvisare nel contratto in questione la natura di mutuo condizionato.

A conferma di ciò sia sufficiente esaminare l'estratto del conto speciale infruttifero sopra descritto datato 11/10/2004 dal quale emerge che la somma finanziata, ossia € 230.440, 00, è stata appunto erogata all'atto della stipula del contratto di mutuo (v. **doc. n. 4**).

Peraltro anche dall'esame del contratto di compravendita stipulato dalle parti mutuatrici sempre l'11.10.2004 a rogito Notaio [REDACTED] emerge che i [REDACTED] e [REDACTED] hanno acquistato con l'importo finanziato l'immobile sito in [REDACTED], via [REDACTED] (v. **doc. n. 5**).

B) SULLA CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA' DEL CREDITO VANTATO

Non essendo stato l'importo finanziato vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una serie di obblighi a carico delle parti mutuatrici, si ribadiva che il contratto di mutuo fondiario azionato nella procedura esecutiva immobiliare portante R.G.N.E. [REDACTED] ha certamente natura di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1813 c.c. in quanto peraltro documenta un credito dotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. credito che alla data del 10.09.2018 ammonta alla somma complessiva di € 191.491, 27 (v. **doc. to n. 6**).

C) SULLE ECCEZIONI SOLLEVATE DAGLI OPPONENTI CON PERIZIA DEL 18.06.2018 IN MERITO A: 1) ERRATO COMPUTO DEGLI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO ED AMMORTAMENTO; 2) ERRATO CALCOLO DELLE RATE DI MUTUO CON TIPO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE; 3) SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA USURA; 3) EROGAZIONE DI UN IMPORTO SUPERIORE ALLA MISURA DELL'80% DEL VALORE DELL'IMMOBILE

Per quanto riguarda le contestazioni relative all'indeterminatezza degli interessi ed alla mancata indicazione dei criteri per determinare correttamente il calcolo delle rate di mutuo in relazione al preammortamento ed all'ammortamento, era già sufficiente



esaminare il titolo esecutivo in contestazione, segnatamente l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario, per comprendere che in esso sono riportate tutte le pattuizioni relative al tasso di interesse applicato sia nella fase iniziale e fino al 31 dicembre 2004 che nella fase successiva fino alla conclusione della durata del finanziamento, l'indicatore Sintetico di Costo (ISC), numero delle mensilità posticipate comprensive sia di quote di interessi nelle modalità indicate al punto 4.2, il Tan al 3,80 per il preammortamento e 3,96 per l'ammortamento ed altro ancora, sicché le contestazioni dei [redacted] riguardanti l'indeterminatezza degli interessi e la mancata indicazione dei criteri per determinare correttamente il calcolo delle rate di mutuo appaiono totalmente infondate.

Parti opponenti assumono altresì che la banca avrebbe redatto il piano di ammortamento del finanziamento senza aver dichiarato al "mutuatario" il regime finanziario adottato, al riguardo si evidenzia soltanto che, all'articolo 4.5 del contratto viene precisato quanto segue: *"le mensilità saranno calcolate col sistema dell'ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematica finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come "sistema alla francese"*.

Risulta dunque essere stato puntualmente pattuito in contratto il regime finanziario dell'ammortamento francese, in cui nell'algoritmo utilizzato per l'individuazione delle singole rate costanti (in particolare, per l'individuazione della quota capitale delle rate) si applica il regime dell'interesse composto.

Orbene il regime dell'interesse composto, che regola l'algoritmo matematico in base al quale si calcolano, fin dall'inizio del rapporto, tutte le quote capitale delle future rate di mutuo, non corrisponde ad una presunta applicazione di interessi anatocistici (capitalizzazione periodica degli interessi) nel finanziamento in questione.

Detta affermazione viene avvalorata peraltro anche dalla prevalente Giurisprudenza di merito la quale ritiene che il piano di ammortamento calcolato con il metodo cd "alla francese", pur essendo più oneroso di quello calcolato con il metodo alla italiana, utilizza una formula di capitalizzazione composta che non ha, però, alcun effetto nella determinazione della quota di interessi calcolata sul solo capitale residuo (Trib. Padova 13 gennaio 2016, Trib. Treviso 12 novembre 2015, Trib. Torino 17 settembre 2014).

Le parti opponenti infine assumono che la banca avrebbe superato il limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38, 2° comma, TUB sicché il mutuo loro concesso avrebbe perso le caratteristiche del mutuo fondiario divenendo mero mutuo ordinario.

Sul punto si osserva:

la Banca ebbe a concedere mediante il contratto di mutuo fondiario sopra descritto agli odierni opponenti un finanziamento di € 231.440, 00 per l'acquisto dell'immobile sito in [redacted], via [redacted] atteso il valore di mercato del bene all'epoca della stipula, ossia € 330.000,00, come si evinceva dalla perizia allegata (v. doc. 8). Orbene, tenuto conto della suddetta stima del bene ipotecato, **appare di tutta evidenza che la banca ha in effetti erogato un importo inferiore all'80% del valore dell'immobile, sicché non è ravvisabile alcuna deroga alle disposizioni sul credito fondiario**, ed alcun limite di finanziabilità è stato superato.



D) SUL RIFIUTO DI [REDACTED] DI PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE SENZA MOTIVO

In merito a detta eccezione, poneva in evidenza che la procedura di mediazione non è condizione di procedibilità in materia di espropriazione forzata. Ciò nonostante si precisa che la banca ha partecipato al procedimento di conciliazione n. [REDACTED] ma, stante la mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo bonario, lo stesso si è concluso negativamente.

<<<<<

Veniva quindi nel corso del giudizio disposta ctu contabile, ricostruttiva del rapporto, con incarico affidato al dr. [REDACTED], che così relazionava, nell'ambito dell'elaborato principale, seguito dalle successive richieste e disposte integrazioni:

-“il CTU, giunto a questo punto, e all'esito dell'analisi peritale condotta, rassegna le proprie conclusioni in risposta ai quesiti assegnati, come segue:

- **RISPOSTA AL PRIMO SOTTO-QUESITO (PRIMO QUESITO)**

<<...ammessi i documenti depositati a p.c. si dispone ctu contabile per verificare l'eventuale capitalizzazione degli interessi.....*OMISSIS*...>>

Il CTU ha esaminato la documentazione in atti e ha verificato che il mutuo contrattato dalle parti con il sistema alla francese rileva un anatocismo intrinseco ossia una **capitalizzazione degli interessi sugli interessi**.

- **RISPOSTA AL SECONDO SOTTO-QUESITO (SECONDO QUESITO)**

<<...*OMISSIS* ... ed il TAN/TEG applicato;>>

Limitatamente al **TAN applicato**, il CTU ha verificato quale sia stato nel corso del rapporto di mutuo quello effettivamente applicato e i risultati sono stati esposti nella **Tabella "D"** rimessa in narrativa.

- **RISPOSTA AL TERZO SOTTO-QUESITO (TERZO QUESITO)**

<<...*OMISSIS* ... ed il TAN/TEG applicato;>>

limitatamente al **TEG applicato** il CTU ha verificato un **TEG applicato del 4,444%** e il calcolo è stato evidenziato nella **Tabella "E"** rimessa in narrativa.

-alle osservazioni pervenute:

- in data 23 gennaio 2020, dalla parte "[REDACTED]". mandataria di Intesa [REDACTED]." (CTP dott.ssa [REDACTED]).

- in data 29 gennaio 2020 dalla parte "[REDACTED]" (CTP dott. [REDACTED]).

Il CTU così risponde alle contestazioni della CTP di parte [REDACTED]

La presente analisi peritale d'Ufficio ha ampiamente dimostrato come da un iniziale approccio "*di facciata*" circa l'assenza di anatocismo nei piani di ammortamento con metodo alla francese, giacché -si dice - l'interesse viene calcolato sul debito residuo che è esclusivamente quota capitale, ci si attesti con matematica certezza, sia **teorica** sia **empirica**, invece, sulla considerazione opposta alla iniziale: ovvero che il mutuo alla francese produce effetto anatocistico.

La dimostrazione dello scrivente CTU circa l'esistenza di anatocismo nei mutui alla francese non presuppone la prevalenza della matematica finanziaria sul "fattore



giuridico”, bensì l’**ausilio** ad esso. La dimostrazione teorica rende in astratto vera una affermazione, mentre la sua applicazione pratica (empirica) la rafforza e la rende reale.

Per tutte le considerazioni svolte in narrativa e qui ribadite in maniera sintetica, il CTU ritiene di non poter accogliere le osservazioni del CTP dott.ssa [REDACTED] circa la mancanza di anatocismo sui mutui alla francese.

Circa, poi, il TEG calcolato dal CTU, la dott.ssa [REDACTED] non muove alcuna considerazione limitandosi a segnalare che è inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento, come segue: *“si ritiene utile indicare che il TEG individuato dal CTU nella misura del 4,444% risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (5,76%)”* (ndr, data di stipula mutuo).

Il CTU riscontra tale segnalazione, sebbene la verifica usuraria non rientri nell’ambito del quesito peritale assegnato.

Con riferimento alla *seconda* parte del quesito, ossia il TAN applicato, il CTP dott. [REDACTED] muove talune osservazioni critiche al calcolo del CTU, poiché – a suo avviso – il **TAN** “calcolato” dal consulente del Giudice non sarebbe corretto, non rilevando l’effetto anatocistico. In conseguenza delle proprie osservazioni, il CTP dr [REDACTED] chiede che venga calcolato il TAN tramite la seguente formula: $TAN = (1 + ik)^{12} - 1$. La formula proposta dal CTP dr [REDACTED] invero, altro non è che la formula del **TAE** ossia del **Tasso Annuo Effettivo** e porta a un risultato maggior del TAN (come del resto ben precisato dallo stesso dr [REDACTED] nella propria lunga disquisizione) proprio perché ingloba l’effetto anatocistico della capitalizzazione composta.

Si ritiene utile ora stendere una breve delucidazione sulle **SIGLE dei diversi tassi**.

TAN: Il **TAN** è il **tasso annuo nominale**, e corrisponde al *tasso puro* espresso contrattualmente sul credito concesso al cliente, senza alcuna maggiorazione.

TAE: il **TAE** è il **tasso annuo effettivo**, e tiene conto dell’interesse composto, e risulta normalmente superiore al TAN.

A tale osservazione il CTU dr [REDACTED] così risponde.

Il Giudice non ha chiesto al CTU di calcolare il TAE bensì il TAN applicato, pertanto, l’osservazione del CTP di parte [REDACTED] non può essere accolta, in quanto risulta oltre i limiti del quesito.

Circa la *terza* parte del quesito, ovvero il TEG applicato, il dott. [REDACTED] ritiene errati i calcoli effettuati dal CTU, perché la formula adottata (quella della Banca d’Italia) non farebbe emergere i costi aggiuntivi (leggasi anatocismo) e richiede al CTU di adottare un sistema di attualizzazione con il regime della capitalizzazione semplice al fine di valutare il TEG ai sensi dell’*art.644 c.p.*

Il CTU ritiene di non poter accogliere le osservazioni del CTP sul punto, poiché ha dimostrato in narrativa che il regime adottato nel mutuo alla francese della Banca è quello della capitalizzazione composta; in aderenza a ciò il calcolo del TEG deve essere simmetricamente condotto sullo stesso binario, e la **formula della Banca**



d'Italia è una formula adatta, nonché corretta dal punto di vista dell'equivalenza finanziaria.

Inoltre, la formula applicata dal CTU è idonea e conferente con quanto prescritto dall'*art. 644 c.p.* (reato di usura) tanto da aver incluso nel calcolo anche gli oneri aggiuntivi.

Infine, il CTU ritiene doveroso segnalare che *la verifica usuraria* citata dal CTP di parte [REDACTED] nella parte finale delle proprie osservazioni, non trova alcun riferimento nel quesito richiesto dal Giudice.

-IL CTU ha poi integrato i calcoli richiesti rielaborando il piano di ammortamento con ricalcolo degli interessi senza applicazione dell'anatocismo al tasso TAEG pattuito individuato nel tasso ISC = Indicatore Sintetico di Costo pattuito nel contratto di mutuo in misura pari al 4,01%. I risultati numerici sono riportati nella TABELLA 1 rimessa in narrativa che precede a pagg. 13 e seguenti, e qui succintamente riportata negli esiti, a valere su tutte le n. 360 rate:

- Quota Capitale: € 231.440,00
- Quota Interessi in capitalizzazione semplice: € 87.746,57
- TOTALI rate: € 319.186,57

Il procedimento, acquisita la relazione di ctu, veniva infine trattenuto in decisione, alla udienza del 2 marzo 2022, sulla scorta delle rassegnate conclusioni, con concessione di termini ex art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Va anzitutto premesso che tutte le questioni attinenti l'atto di precetto del 30.01.2017 ed il successivo atto di pignoramento, che dava adito alla esecuzione immobiliare n. [REDACTED] rgei, attesa la natura della presente opposizione, e l'epoca della sua instaurazione, in data 4.12.2018, sono da ritenersi inammissibili; lo stesso a dirsi quanto alla natura del t.e. azionato, che in ogni caso non può essere considerato mutuo condizionato, in quanto i mutuatari nel corpo del rogito rilasciavano quietanza della ricezione della somma, senza che alcuna condizione venisse apposta, ed in ogni caso, è stata prodotta documentazione della effettiva erogazione della somma con accredito su c/c degli odierni



opponenti, di talchè non pare che possa negarsi la qualità di t.e. del rogito in oggetto, ben noto agli esecutati, e la cui notificazione, per espressa disposizione del TUB non è necessaria;

infondati poi gli altri rilievi degli oppositori sul rapporto di mutuo con capitale erogato di euro 231 mila (risolto dalla banca per protratto inadempimento nel pagamento di alcuni ratei, in forza della espressa disposizione contrattuale, che è del resto conforme alle previsioni legali del TUB, e non si comprende perché dovrebbe essere vessatoria ed inefficace nei confronti del consumatore),

gli stessi paiono tutti infondati e non aderenti al caso in esame in cui, anche sulla scorta dei rilievi del nominato consulente,

l'interesse applicato in contratto era del 4,01%, per un TAEG effettivo, come calcolato condivisibilmente dal ctu del 4,44%, di gran lunga inferiore al tasso soglia anti-usura dell'epoca del 5,76%,

infatti, relativamente agli interessi che la legge tiene in considerazione ai fini del computo complessivo, e della sua rilevanza nei confronti del tasso di soglia, consolidata è la giurisprudenza più recente, e pacifica l'incidenza degli interessi di mora tra questi (Cass. Civ. Sez. I, 9.1.2013, n. 350 ; Cass. Civ. Corte di Appello Venezia, Sentenza del 18 febbraio 2013, n. 342 , Cass. Civ. 9.1.2013 n. 325). Orientamento peraltro facilmente riconducibile al tenore letterale della Legge 108/96 (secondo cui l'art. 644 fissa il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari), dell'art. 644 c.p. (secondo cui nella determinazione del tasso in concreto applicato si tiene conto di commissioni, spese e remunerazione a qualunque titolo, escluse imposte e tasse), nel contenuto dell'art. 1 del D-L-394/00 "interpretazione autentica della L. 108/96 contenente disposizioni in materia di usura", convertito in L. 24/2001, che riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti "a qualsiasi titolo", e nelle più datate sentenze della Cassazione Civile, N. 5286/00 e della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2012.



mentre non pare sia stato superato il limite di finanziabilità della operazione di acquisto di immobile, stimato in valore per euro 330 mila, a fronte della somma mutuata di cui si è detto, resta da verificare soltanto l'effetto dell'ammortamento c.d. alla francese utilizzato dallo istituto di credito, ed indicato nel contratto di mutuo, ovvero se l'utilizzo di tale modalità generi non consentiti interessi anatocistici sulle rate di rimborso del mutuo, che debbano quindi essere defalcati, anche a rimborso e compensazione sulle rate già rimborsate, da quanto richiesto nel precetto dall'istituto di credito (euro 169 mila +14 mila circa per capitale residuo e rate scadute, ed euro 152,74 per interessi di mora, per un totale di euro 191.491,27), in quanto i mutuatari nel corso del rapporto erogavano interessi per euro 163.816,12, mentre con il calcolo effettuato dal consulente, sulla scorta di una capitalizzazione semplice dell'interesse, gli stessi avrebbero dovuto ammontare a soli euro 87.746,57, con una maggiorazione per il privato di euro 76.070,00, quindi, di cui si chiedeva restituzione in compensazione sul maggior credito residuo della banca (ormai quasi solo per capitale residuo).

Sul punto si osserva:

- secondo il principio statuito già dalla Cassazione con sentenza del 2005 con sentenza n. 20449 e ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza del 2008 n. 12639, chiamata a comporre il contrasto, nell'atto di precetto gli interessi moratori devono essere calcolati sulle sole rate scadute, perché la risoluzione non opera che per il futuro nei rapporti di durata, quale è il contratto di mutuo, determinando, dunque, l'anticipata scadenza dell'obbligazione di restituzione del capitale, mentre detti interessi non potranno essere riconosciuti sulle rate a scadere perché queste non sono più sorrette dalle pattuizioni contenute nel contratto che oramai è risolto.

Di conseguenza, se gli interessi convenuti per il ritardo nel pagamento sono stati calcolati, dovrà essere scorporata la parte di rata imputata a titolo di



interessi in guisa che gli interessi moratori siano calcolati sulla sola quota dovuta a titolo di rimborso capitale.

Nel caso di specie non risulta che ciò si è avvenuto, c'è da constatare un'errata contabilizzazione degli interessi che non tiene conto dei principi sopra evidenziati, per cui se ne contesta la fondatezza.

Dalla documentazione allegata al procedimento monitorio ed in particolare dal contratto di mutuo, la Banca ha, come riconosciuto, applicato il piano di ammortamento alla francese, in luogo di quello italiano.

Il piano di ammortamento cd. alla francese, applicato al caso di specie, prevede che il contraente, alla scadenza di ciascuna rata, sia tenuto al pagamento di una somma pecuniaria fissa, imputata parzialmente al capitale e, per il resto, agli interessi.

Simile meccanismo, se non accompagnato da una specifica ed inequivocabile individuazione del tasso di interesse (o del complessivo carico di accessori) imputato al contraente nel complesso dell'intero rapporto, si traduce in una violazione delle norme cogenti, che impongono una chiara ed inequivocabile determinazione dell'entità degli interessi, specie se concordati in misura superiore al tasso legale.

Il riferimento corre evidentemente all'art. 117, comma IV, T.U.B, all'art. 1346 c.c., all'art. 1284 c.c., comma III, ed all'art. 1283 c.c.

È evidente come il sistema dell'ammortamento alla francese non riesca a sopperire a tali esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d'interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto, ma può essere determinato soltanto attraverso l'effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata.

In realtà, considerando che ciascun pagamento estingue soltanto in parte il capitale produttivo di interessi, il saggio globale risulterà ben più elevato.

La Giurisprudenza espressasi sul punto ha statuito che “ *E' illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice*”. (Tribunale di Bari, 29.10.2008, n. 113).

Il caso sottoposto all'esame del giudice pugliese era quello di un contratto di mutuo il cui piano di ammortamento prevedeva l'applicazione – in maniera illegittima, per l'appunto – del c.d. “ammortamento alla francese”: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale il tasso applicato è quello composto e non quello semplice.



Il Tribunale di Bari, con la citata pronuncia, ha statuito che la banca che utilizzi questo tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale, indeterminato e incerto.

Ne deriva dunque l'illegittimità del contratto di mutuo che presenta tali peculiarità, pertanto anche quello in oggetto, con diritto a restituzione di quanto erogato in più dal mutuatario, nella specie con compensazione in tale misura del maggior credito residuo dell'i.c., dopo la risoluzione del rapporto.

La patologia del citato contratto di mutuo del 2004 di € 231 mila per l'appartamento in N. di cui al caso di specie,

dovrà condurre infatti alla completa rideterminazione degli interessi, da declinare senza previsione della capitalizzazione, in quanto, dall'analisi della documentazione e consulenza effettuata, emerge che la Banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi.

Al finanziamento bancario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz'altro applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l'art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del finanziamento bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l'anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica.

A ciò occorre aggiungere che nel caso in cui sussiste la clausola secondo cui "Il contratto di mutuo che preveda gli interessi maturati sull'importo capitalizzato alle date di scadenza, come sopra stabilite, siano a loro volta capitalizzati nel momento in cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interesse di mora)". Tale clausola è radicalmente nulla, attesa la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 che ha dichiarato l'illegittimità per eccesso di delega dell'art. 25 D.L. 342/99, concernente le clausole anatocistiche contenute, come quella in esame, nei contratti tra banche e clienti. Non è infatti più ritenuta legittima la capitalizzazione degli interessi maturati sui quali non possono calcolarsi altri interessi, come ha invece fatto la Banca, applicando pedissequamente la citata clausola contrattuale che, alla luce dell'innovativa giurisprudenza, deve considerarsi invece radicalmente nulla. Recentemente Cassazione Civile, con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003, ha correttamente applicato l'art. 1283 c.c. gli interessi scaduti per il mancato



pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo. L'anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l'emanazione del codice civile ed infatti negli "Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961", rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell'Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui. La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi "non si trasformano in capitale da restituire a chi l'ha concesso". Anche sotto tale profilo, pertanto, viene meno la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con conseguente inevitabile illegittimità sostanziale (parziale) del processo formativo del titolo esecutivo posto a fondamento della opposta esecuzione, che non poteva, né doveva, essere intrapresa per tale importo, ma per il minor importo di euro 115.421,00.

Tale essendo l'importo del credito complessivo per il quale l'istituto di credito poteva agire, unica eccezione, fra le tante, mosse dagli opposenti, che possa trovare accoglimento, ne deriva statuizione di accertamento come sopra indicata, con compensazione delle spese di lite, e di ctu, atteso l'esito complessivo del giudizio, P.Q.M.

-in parziale accoglimento della opposizione, per il resto disattesa, dichiara che l'istituto di credito procedente poteva agire esecutivamente per la minor somma di euro 115.421,00, compensando fra le parti per intero spese di lite, e di ctu, come già liquidate in corso di causa,

Velletri, 24.05.2022

il g.u. (dr.E.Colognesi)

